



COMUNE Di MOTTA VISCONTI
Provincia di Milano

DECRETO n. 20 del 26/11/2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica da Covid-19. Individuazione attività indifferibili da rendere in presenza del personale dipendente.

IL SINDACO

Richiamati:

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'1 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il D.P.C.M. 3 novembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia n. 275 del 4 novembre 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», il quale al comma i all'articolo 3 prevede "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno

invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 4" e con un livello di rischio "alto" di cui al citato documento di Prevenzione, mentre al comma 4 prevede che "A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al collima 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

omissis

i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile";

Accertato che la Regione Lombardia, con ordinanza in data 4 novembre 2020 adottata dal Ministro della Salute, on. Roberto Speranza, è stata classificata in zona rossa e che le nuove limitazioni di cui all'articolo 3 del predetto DPCM 3 novembre 2020 entrano in vigore dal 6 novembre 2020, per un periodo di quindici giorni;

Ritenuto comunque di formalizzare l'elenco delle attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, al fine di orientare i Responsabili di Settore nel limitare al massimo la presenza del personale all'interno degli uffici comunali;

DECRETA

- 1) che, fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (stato di massima gravità e livello di rischio alto), per le finalità citate in premessa, le seguenti attività svolte dagli uffici comunali siano qualificate "indifferibili" e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro:

le seguenti siano definite quali "attività indifferibili da rendere in presenza":

- Attività della Protezione Civile;
- Attività della Polizia Locale;
- Attività di Stato civile: limitatamente agli atti di morte, di nascita e polizia mortuaria, attività già programmate e non differibili o urgenti, non svolgibili da remoto;
- Attività di Anagrafe: rilascio carte d'identità urgenti, autentiche di firma e rilascio certificati ritenuti urgenti che non beneficiano di dilazioni nei termini di scadenza;
- Attività del protocollo comunale per la consegna di documenti cartacei e il ritiro di atti ritenuti urgenti;
- Attività urgenti dei servizi finanziari non svolgibili da remoto limitatamente alle attività indifferibili, sia verso l'interno che verso l'esterno;
- Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico;
- Attività urgenti di affari generali collegate all'emergenza sanitaria in corso e al funzionamento degli organi collegiali ed alle attività indifferibili, sia verso l'interno che verso l'esterno, non svolgibili da remoto;
- Attività urgenti del Settore Affari Generali per la stipula dei contratti e per le procedure di gara non svolgibili da remoto e servizi cimiteriali;
- Attività di notificazione per quanto limitata alle urgenze e gli atti giudiziari;
- Attività dei servizi sociali:
 - a) correlate alla gestione dell'emergenza;
 - b) ai procedimenti amministrativi legati a ASO/TSO;

- c) alla gestione delle segnalazioni di pregiudizio di minori e per le conseguenti attività;
- Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti e del servizio depurazione;
 - Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti, immobili o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;
 - Attività urgenti dei Settori Edilizia ed Urbanistica non svolgibili da remoto;
 - Attività urgenti del Settore Patrimonio e Demanio non svolgibili da remoto;
 - Attività urgenti dell'Ufficio Commercio per predisposizione ordinanze, rilascio autorizzazioni e procedimenti relativi all'attività di vendita su aree pubbliche non svolgibili da remoto;
 - Attività urgenti del Settore Personale per gli adempimenti relativi alla gestione del personale non svolgibili da remoto;
 - Attività urgenti ed indifferibili relative a finanziamenti pubblici, per lavori, servizi e forniture non svolgibili da remoto;
 - Attività urgenti del Servizio Cultura e Pubblica Istruzione e Sport non svolgibili da remoto;

2) Dette attività siano svolte con le modalità definite dai Responsabili di Settore e con l'adozione da parte dei dipendenti dei dispositivi di protezione raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;

3) I Responsabili individuino almeno un dipendente che a turno presenzi in ufficio alle attività indifferibili sopra indicate, prevedendo per il restante personale, in aggiunta alle disposizioni già assunte, il lavoro in forma agile (o "smart working"), per i quali i singoli Responsabili individueranno le attività da svolgere dandone comunicazione al Settore Personale per l'attivazione della misura secondo le modalità dallo stesso disciplinate, fermo restando il rientro in servizio in caso di necessità su disposizione dei rispettivi Responsabili;

4) I dipendenti in servizio continuino a timbrare le presenze con le consuete modalità;

* Il presente provvedimento potrà essere revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del governo nazionale o regionale.

* Copia del presente decreto è pubblicato all'albo pretorio on-line, sul portale istituzionale e trasmesso alle organizzazioni sindacali, alla RSU.

* Copia del medesimo è altresì trasmesso per competenza e osservanza a tutti i Responsabili di Settore per i seguiti di competenza e la trasmissione al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

IL SINDACO
(De. Giulio Primo Paolo)



